

N. R.G. 3039/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE**

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mazza  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3039/2019** promossa da:

**A.....** (C.F. ....), con il patrocinio dell'avv. **GIORDANO FRANCESCO** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. **GIORDANO FRANCESCO**

**ATTORE/I**

contro

**BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI** (C.F. 09722490969), con il patrocinio dell'avv. **SCOPSI NICOLA** e dell'avv. **DUTTO LUCIA** (DTTLCU78P67D205S) VIA BIGLI 21 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA BIGLI 21 20121 MILANOpresso il difensore avv. **SCOPSI NICOLA**

**CONVENUTO/I**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

In particolare per parte attrice: << *Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, in accoglimento delle presenti domande, contrariis rejectis, IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale contrattuale o extracontrattuale di Banco Popolare e per essa Banca BPM, per i danni patrimoniali derivanti dall'operazione pregiudizievole suggerita, sollecitata e messa in atto nell'ambito di un contatto sociale qualificato e/o in violazione di regole di condotta specifiche dettate dal codice del consumo. Conseguentemente - condannare la convenuta al risarcimento in forma specifica pari al corrispettivo pagato di Euro 29.993,60, previo trasferimento della proprietà dei diamanti alla Banca. - in via alternativa condannare la convenuta al risarcimento per equivalente pari al prezzo pagato (€ 29.993,60) diminuito di quanto potrà ragionevolmente essere aliunde percepito per la vendita (€ 8.500,00), e quindi per un totale di almeno Euro 21.493,70. 12 IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. >>*

Per parte convenuta: << *voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di Banco BPM S.p.A., poiché generiche, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa di controparte nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella*

pagina 1 di 5



*diversa misura ritenuta provata e comunque giusta e opportuna, anche in via di equità, in ogni caso. condannare controparte a rifondere a favore di Banco BPM S.p.A. le spese di lite. >>*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli art. 132, co. 2°, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. Detto canone redazionale è stato del resto ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 pagina 3 di 9 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Va premesso che il contatto e rapporto contrattuale intercorso tra l'attrice/cliente e l'istituto di credito deve essere qualificato ed inquadrato nei contratti di investimento.

Si tratta di operazioni fungibili con l'acquisto di titoli, veicolate nel medesimo modo, e prospettate come alternative a tale acquisto, poste in essere per il medesimo scopo di messa a frutto del risparmio o della collocazione di capitali.

In data 26.07.2016 la Sig.ra A..... ( “Cliente”) si recava presso lo sportello di Banco Popolare Ag.1 di Firenze di cui era cliente, su invito dei preposti della filiale, i quali mostravano alla medesima la documentazione predisposta da Intermarket Diamond Business SpA (IDB) con l'intento di sollecitare l'impiego della liquidità nell'acquisto di diamanti di proprietà della stessa IDB (Doc.01).

La Banca, in relazione all'attività proposta, ha indubbiamente svolto un'attività di consulenza, non diversa da quella svolta per ogni altro tipo di investimento. Non si è trattata di una mera segnalazione, ma di un vero e proprio orientamento delle scelte del cliente verso quella forma di investimento, tanto da poter definire l'istituto di credito come vero e proprio consulente del cliente che decideva di acquistare i diamanti proposti al solo scopo di meglio investire i propri capitali, ottenendone un ricavo maggiore con la successiva rivendita.

In questo inquadramento si colloca il rapporto contrattuale tra la banca – consulente ed il cliente, con precisi obblighi di informazione in merito all'investimento. La banca aveva l'obbligo di fornire un'informazione corretta e completa in merito alle caratteristiche dei diamanti, del relativo mercato ed ai fattori di rischio insiti in tale acquisto.

Indubbia la materiale partecipazione dei preposti alla Filiale di Firenze Agenzia n.1 nella conclusione dell'operazione di investimento. Dalla documentazione in atti (Doc.03), si individua la predetta filiale proprio come riferimento del rapporto.

Le modalità di vendita sono state esecutive del modello commerciale oggetto dell'AGCM, e descritto nel provvedimento PS10677 del 31-10-2017 (Doc.05 del fascicolo attoreo)

Il Banco Popolare ha svolto un'attività di promozione, intermediazione e sollecito alla compravendita di pietre preziose; rappresentata, artificiosamente, come equivalente o sostitutivo di un tradizionale servizio di investimento.

La determinazione volitiva di procedere all'acquisto dei diamanti è stata seriamente condizionata dal modello commerciale condiviso dalla Banca, che consisteva nel somministrare le informazioni fuorvianti preconfezionate. A tale conclusione conduce, inequivocabilmente, la perfetta sovrapponibilità fra le circostanze descritte da parte attrice, per il caso specifico, e gli esiti delle indagini descritte nel provvedimento citato, che osservano il modello generale di comportamento adottato dalla stessa Banca.

Dalla documentazione in atti, si evince, come il modello di business, alla cui realizzazione BPM ha partecipato, è fondato su una alterata rappresentazione della realtà, ma prevede come essenziale la



collaborazione delle Banche nel somministrare efficacemente le informazioni ai clienti. Ciò perché, la spendita dell'immagine del professionista finanziario era necessaria per alimentare la percezione che l'operazione era sicura perché assimilabile alla sottoscrizione di un ordinario prodotto di investimento. Ulteriore indizio dell'importanza della partecipazione della banca, quale *conditio sine qua non*, è rappresentato dalla circostanza che l'intero volume di vendite di diamanti di IDB è stato veicolato dalle banche. (Doc.05 provvedimento AGCM).

Per quanto sopra è indiscutibile la responsabilità della banca in relazione al fatto storico (Cfr. Doc.03) che l'odierna attrice era cliente della stessa filiale della Banca, la cui consulenza è stata sviluppata attraverso il personale ad essa preposto, nominativamente individuato nella Sig.ra GRAZIA CARMELA CRUPI, e che il bonifico per l'acquisto dei diamanti è stato disposto proprio dal conto aperto presso BANCO BPM filiale di VIALE MAZZINI, 2/4 FIRENZE 50132 (Iban IT82P0503402802000000379164). Nell'ambito di tale rapporto si innesta, non solo il dovere di comportamento in base a diligenza qualificata, ma anche la specifica disciplina di ripartizione dell'onere probatorio. Non risponde certamente a comportamento diligente e secondo buona fede quello della Banca che ha alimentato una percezione alterata dell'operazione, somministrando modulistica e documentazione in cui il principale elemento fuorviante è l'esplicito riferimento alle nozioni di "investimento". Vale a dire che la Banca ha deliberatamente omesso di informare il cliente che una cosa è la nozione di investimento di cui lo stesso istituto è intermediario in virtù della normativa finanziaria, altra cosa è la nozione di "investimento" in senso lato, inteso come acquisto di un bene durevole. Sicché, su tale ambiguità coltivata consapevolmente dalla Banca, si fonda il meccanismo ingannevole causativo del danno. Nondimeno, il grado della colpa si misura anche nella forma dell'abuso, inteso quale consapevolezza di ledere l'altrui diritto alla corretta formazione della volontà negoziale.

La responsabilità della Banca può ben qualificarsi come responsabilità da contatto sociale. Sussiste, infatti, quella caratteristica di affidamento sociale tipica dell'attività di interesse pubblico, come quella bancaria, soggetta a specifici doveri comportamentali, che vanno anche oltre quello generico di non ledere l'altrui sfera giuridica. La stessa entità economica del pregiudizio cagionato, risulta sintomatica della gravità della imprudenza dimostrata dalla Banca.

Nel caso specifico, sussiste la responsabilità della Banca convenuta per le pratiche commerciali ingannevoli, sanzionata in via amministrativa nel provvedimento dell'AGCM, ma la cui rilevanza sul piano civilistico non può che essere la responsabilità del soggetto sanzionato per il danno provocato dal comportamento *contra ius*. In particolare, in combinato con l'art. 2043 c.c., la violazione delle norme del codice del consumo, configura un'ipotesi di risarcimento per il danno patito dal consumatore a seguito del suo contatto con la pratica commerciale. Contestualmente, il comportamento della Banca convenuta integra un'ipotesi di responsabilità precontrattuale per la lesione della libertà negoziale del consumatore, con il diritto al risarcimento del danno ex art. 1337 c.c.

Deve ritenersi diretta la responsabilità della Banca per l'operazione pregiudizievole conclusa utilizzando raggiri ideati e organizzati da IDB, ma posti in essere materialmente dalla Banca, consapevole dell'affidamento riposto dalla propria clientela nella consulenza specifica. Sul punto si è espresso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in Cass. Civ. Sez. VI - 3, Ord., 21-10-2013, n. 23873 "[...], la regola posta dall'art. 1337 c.c., non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte



vittima dell'altrui comportamento scorretto (Cass. n. 24795/2008; n. 6326/2012). La consulenza ingannevole, prestata dalla banca, s'inquadra nella categoria della prestazione d'opera nell'adempimento della quale l'operatore bancario deve osservare l'obbligo di diligenza qualificata tenendo conto della natura dell'attività esercitata. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla inadeguata consulenza, e sollecitazione, comporta la responsabilità ai sensi dell'art. 1218 e 1219 cod. civ., aggravata dalla natura dell'attività esercitata ex art 1176 c.c. Va precisato che la Banca opera sulla scorta di un particolare affidamento a cui deve corrispondere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e diligenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. E' per tali ragioni che il rapporto che si instaura con i risparmiatori può considerarsi come contatto sociale qualificato, ovvero fondata sull'affidamento che il cliente ripone sul personale degli istituti di credito, naturalmente attributario di specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali, in quanto esercente una professione protetta e vigilata. Tale rapporto, anche in base al consolidato orientamento della giurisprudenza, ha lo stesso contenuto di un'obbligazione contrattuale e i relativi obblighi risarcitori verso il danneggiato (V. Cass., SS.UU., 26 giugno 2007, n. 14712). Il pregiudizio direttamente derivato dal comportamento della Banca intermediaria è quantificato in misura corrispondente alla prestazione pecuniaria eseguita, al netto di quanto, eventualmente, potrà essere *aliunde* percepito dalla vendita dei diamanti.

Per definire e quantificare il danno si deve tenere conto e stimare lo squilibrio delle prestazioni, attraverso il raffronto del prezzo pagato dal Cliente con le quotazioni di listini Rapaport2, i quali riportano il valore medio per carato, per diamanti della stesso colore e purezza di quelli venduti (cfr. listino Rapaport Doc.08). Applicando tali parametri si ricava la seguente stima: 2 diamanti certificati (GECI1018134 e HRD6008469006) di identico colore E, identica purezza IF e identico peso 0,7 Carati - acquistati per il corrispettivo di € 14.996,80 cadauno. Il valore stimato (in base ai prezzi medi del listino Rapaport) è di € 5.000,00 cadauno (8.000 USD/carato x 0,70 carati; al cambio EUR/USD di 1,12). Il valore totale dei diamanti risulta pertanto di € 10.000,00 a fronte di un prezzo pagato di 29.993,60. Questo Giudice ritiene di poter calcolare il valore effettivo dei diamanti sulla base del listino Rapaport, riconosciuto come la più autorevole pubblicazione in materia e vista l'assenza di allegazioni contrarie di parte convenuta che non ha offerto alcun principio di prova contraria attestante un maggior valore dei diamanti, in modo da contestare la documentazione prodotta da parte attrice..

Non può ritenersi valida la tesi di parte attrice secondo cui l'utilità che la Cliente potrebbe realmente ricavare dalla vendita in proprio sarebbe, realisticamente, non superiore a Euro 8.500,00 (tenendo conto del margine o commissione normalmente dovuto a un operatore disposto ad acquistare o intermediare il prodotto), atteso che ciò non costituisce dato certo e non è dato sapere il futuro valore di mercato dei diamanti.

Pertanto, la quantificazione del danno dovrà essere calcolata sulla base dei dati certi attualmente a disposizione, ossia dalla differenza tra il prezzo pagato ed il reale valore dei diamanti come sopra indicato. La predetta differenza ammonta ad €. 19.993,60 (29.993,60 – 10.000,00) al cui pagamento dovrà essere condannata la banca convenuta, non potendosi riconoscere alcun risarcimento in forma specifica e ferma restando la proprietà dei diamanti in capo all'attrice.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo in applicazione della tariffe forensi D.M. 55/2014 e ss. modifiche.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto

Condanna BANCO BPM S.p.A., codice fiscale 09722490969, con sede legale a Milano in Piazza Meda n.4, in qualità di successore a titolo universale di BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA (con sede a Verona in Piazza Nogara 2, Cod. Fisc. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona



n.03700430238) a corrispondere, per il titolo di cui in motivazione, alla sig.ra A..... la somma di  
€. 19.993,60

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €  
5.534,00 per diritti e per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e 15 % per spese generali.

Firenze, 13 settembre 2021

Il Giudice  
dott.ssa Giovanna Mazza

